



# CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491  
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



## ORDINANZA SINDACALE

### Registro generale n. 11 del 04/04/2020

**OGGETTO:** COVID-19 ULTERIORI MISURE URGENTI CONTRO GLI SPOSTAMENTI DI PERSONE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEI PUNTI DI ACCESSO AI COMPENSORI DI S AGOSTINO, S GIORGIO, TARQUINIA LIDO, MARINA VELKA, PIAN DI SPILLE, VOLTONE, SPINICCI

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n°45, che all'art.2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n°6, da applicare all'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessavano di produrre effetti, ove compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n°19, art.1 comma 2 lettera a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett.c) limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

#### CONSIDERATO CHE:

- la Città di Tarquinia, e nello specifico l'intera fascia costiera, che va dalla località di Sant'Agostino alla località Spinicci, nei giorni che precedono e durante le festività pasquali, è da sempre stata una meta scelta da tante persone per trascorrere il periodo di vacanza, come semplici turisti, ovvero in quanto possessori di un immobile sul territorio;

- la situazione di emergenza, dettata dal rischio di una diffusione del virus, che potrebbe verificarsi a seguito di spostamenti di persone da un Comune ad un altro o da una località ad un'altra, rende indispensabile mettere in atto nel territorio di questa Città misure specifiche rivolte a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni ed ogni possibile occasione di assembramento, in particolare nei compensori posti lungo la costa;

**VISTA** la precedente ordinanza sindacale n. 6 del 17.03.2020 con la quale sono stati introdotti i primi divieti continuativi agli spostamenti verso le zone del litorale di Tarquinia;

**RITENUTO** che, con l'approssimarsi delle festività di Pasqua, sia necessario ribadire e rafforzare il divieto di transito veicolare e pedonale verso le suddette località del litorale, mediante l'interdizione delle vie di accesso a tutti coloro che non erano presenti sul territorio alla data della precedente ordinanza sopra citata, siano essi residenti che vivono altrove, ovvero soggetti non residenti, consentendo il passaggio solo a coloro che hanno necessità di recarsi nelle sopra indicate località per comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dai D.P.C.M. del 25 marzo 2020;

**RIBADITO** che le norme attualmente in vigore e l'evidenza scientifica generale rilevano la necessità della permanenza domiciliare delle persone, quale metodo efficace di contrasto alla diffusione del COVID19;

**VISTI:**

- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n°833;

- l'art.117 del D.lgs del 31 marzo 1998;

- l'art.50 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n°267 e ss. mm.ii.

- la legge 24 novembre 1981 n°689;

- il Nuovo Codice della Strada — D.lgs 285\ 1992 e ss.mm. ii.;

- gli articoli 3 e 4 del D.L., 25/03/2020, n. 19;

**ORDINA**

1. Dalle ore 18.00 del 04 aprile 2020 e sino a nuove disposizioni, la chiusura al transito veicolare e pedonale di tutti gli ingressi ai comprensori di Sant'Agostino, San Giorgio, Tarquinia Lido, Marina Velka, Pian di Spille, Voltone e Località Spinicci;

2. I divieti di cui al punto precedente non si applicano nei confronti dei residenti e/o domiciliati già presenti alla data di adozione della precedente ordinanza sindacale n. 6 del 17.03.2020 all'interno delle zone sopra elencate. Il divieto di cui sopra non si applica neppure nei confronti di coloro che abbiano necessità di raggiungere i servizi presenti nella zona, ovvero dimostrino comprovate esigenze o stati di necessità, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M 9 marzo 2020.

3. Nel caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, tutti i soggetti presenti nel territorio comunale alla pubblicazione della presente ordinanza, dovranno comprovare la data della loro presenza con idonea documentazione, anche in base a quanto previsto nel D.P.C.M. del 25 marzo 2020.

**AVVERTE**

Le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi provvedimenti.

Ai trasgressori saranno applicate le medesime sanzioni previste dall'art. 4 del D.P.C.M. del 25 marzo 2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia

**DISPONE CHE**

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On line della Città di Tarquinia e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, ai Gruppi della Protezione Civile ed ai Presidenti dei Consorzi di Marina Velka (Voltone-Pian di Spille) e ai Presidenti dei Consorzi di San Giorgio (Lottisti Villaggio San Giorgio, Etruria, Poggio della Birba Nord e Sud, San Giorgio srl, Villaggio dei Pini, Università Agraria di Tarquinia).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

(Alessandro GIULMI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625